



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

RICHIESTA ex art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020
(da qualificarsi come MEMORIA ex art. 611 c.p.p. in caso di trattazione orale)

Udienza 09 marzo 2021 – Terza Sezione

R.G.N. 18461/2020 – Ric. *****

Il Procuratore Generale,

visto l'art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020;

visto l'ordine di servizio n. 28/2000 con il quale vengono stabilite le direttive secondo le quali debbano essere redatte le conclusioni scritte nella trattazione delle procedure “da remoto”; formula le seguenti

RICHIESTE

Ad avviso di questa Procura Generale, il ricorso è da ritenersi manifestamente infondato.

Quanto al **primo** motivo, va premesso che la procedura di cui all'art. 20 della legge 44/1999 non può evidentemente interpretarsi nel senso che la proroga dei termini per gli adempimenti fiscali in favore di soggetto danneggiato da attività estorsiva si applichi indistintamente a tutte le attività economiche riconducibili al soggetto medesimo - il quale potrebbe teoricamente rivestire la posizione di soggetto fiscalmente obbligato, in proprio o quale rappresentante di persone giuridiche, in relazione ad un numero potenzialmente infinito di attività economiche, site in contesti del tutto estranei a quello delle vicende estorsive - bensì soltanto in relazione agli adempimenti fiscali che siano riconducibili, anche per via indiretta, alla attività economica attinta dalla condotta delittuosa e per la quale sia stata attivata la procedura prevista dalla normativa (una conferma implicita della implausibilità della tesi di un beneficio *alla persona fisica*, inclusivo di tutte i suoi esercizi economici, si ricava dalla fattispecie esaminata in Cass. Civ., sez. 5 n. 16933 del 2015). Del resto, a dimostrazione dell'impraticabilità della tesi difensiva, vale la pena osservare che nel caso di specie il ricorrente, nel formulare la domanda del beneficio, ha elencato le società per le quali invocava il beneficio medesimo (tra le quali non vi era quella di cui alla imputazione), nella immediata e pacifica consapevolezza che la disciplina normativa non prevedesse affatto una automatica inclusione di tutte le attività economiche in qualche modo facenti capo alla singola persona fisica vittima del *racket*.

In ogni caso, anche a voler superare tale dirimente considerazione, l'argomento difensivo trova comunque un immediato ulteriore preliminare sbarramento in quanto osservato dalla sentenza di primo grado (richiamata nel provvedimento oggi impugnato), laddove si evidenzia che la norma invocata prevede una semplice proroga della scadenza del termine per gli adempimenti fiscali (nella fattispecie: per la presentazione

della dichiarazione), e non già un esonero dagli stessi: di modo che la mera circostanza che la società di cui in imputazione - amministrata dal ricorrente dapprima in diritto e in fatto, e poi solo in fatto - non vi abbia adempiuto, nemmeno alla scadenza della proroga, impedisce di prendere in considerazione la questione ai fini del controllo di legalità sulla ritenuta sussistenza della fattispecie criminosa.

Manifestamente infondati appaiono il **secondo** e il **terzo** motivo di ricorso, avendo la CA territoriale fatto buon governo dei criteri che regolano l'utilizzabilità del processi verbale di constatazione relativi alle società di cui in imputazione, modificando la decisione di condanna (relativamente al *quantum* della imposta evasa) proprio alla luce della ritenuta inutilizzabilità della parte di quei p.v.c. contenenti valutazioni e della ritenuta inadeguatezza probatoria delle dichiarazioni rese sul punto da teste di accusa.

P.Q.M.

Si chiede che l'On. Suprema Corte dichiari INAMMISSIBILE il ricorso proposto.

Roma, 09/02/2021

Il Sostituto Procuratore Generale
Pietro Molino